

1. Parti contraenti

- 1.1. Ai sensi delle presenti condizioni per 'EPLAN' si intende la società EPLAN citata nella rispettiva conferma d'ordine che, su tale base, stabilisce un rapporto contrattuale con la parte contraente.
- 1.2. Ai sensi delle presenti condizioni per 'Parte contraente' si intende una persona, una società, un imprenditore, una persona giuridica di diritto privato o pubblico oppure un fondo speciale di diritto pubblico che compare sulla conferma d'ordine come parte contraente di EPLAN oppure risulta essere un utente registrato sulla piattaforma Eplan cloud.
- 1.3. Ai sensi delle presenti condizioni per 'Società affiliate' si intendono quelle società giuridicamente indipendenti che a) detengono la maggioranza delle azioni o la maggioranza dei diritti di voto in un'altra società (partecipazione di maggioranza) nonché quelle società sottoposte a tale partecipazione di maggioranza, o b) che possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante su un'altra società (relazione di controllo) nonché quelle società sottoposte a tale relazione di controllo, o c) che sono sottoposte a gestione comune o hanno un rapporto di dipendenza reciproco.

2. Oggetto del contratto, conclusione del contratto

- 2.1. Le presenti condizioni generali di fornitura consulenza e servizi (qui di seguito denominate "CGV") si applicano all'utilizzo di EPLAN da parte della parte contraente per i servizi di consulenza. Le presenti CGV si applicano esclusivamente. Le condizioni generali della parte contraente non sono applicabili e sono espressamente escluse. Le condizioni generali della parte contraente non diventano parte integrante del contratto, anche se EPLAN non le ha espressamente rifiutate.
- 2.2. Tutte le offerte di EPLAN sono soggette a modifiche e non sono vincolanti. Ciò vale anche se EPLAN ha fornito alla parte contraente le descrizioni dei prodotti con i prezzi in vigore. Un ordine effettuato dalla Parte contraente costituisce un'offerta diretta a EPLAN per la conclusione di un contratto di consulenza sotto l'inclusione delle presenti CGV. Tutti gli ordini presentati dalla parte contraente sono soggetti all'accettazione successiva da parte di EPLAN. La presentazione di un'offerta avviene almeno in forma elettronica (e-mail, prenotazione tramite sito web). EPLAN accetta validamente l'offerta e il contratto è concluso solo quando EPLAN ha confermato l'accettazione dell'offerta alla parte contraente. Con la conferma, un contratto di servizio Time & Material o un contratto di servizio chiavi in mano è concluso tra EPLAN e la Parte contraente, a seconda dell'oggetto dell'ordine confermato.

- 2.3. I servizi offerti costituiscono una consulenza e un'assistenza fornita alla Parte contraente. EPLAN fornisce le prestazioni sotto la propria responsabilità; la Parte contraente stessa rimane responsabile dei risultati perseguiti e raggiunti dalla stessa (qui di seguito denominati singolarmente "prestazioni contrattuali"). I prezzi stimati per i servizi di consulenza nell'offerta non sono vincolanti. Le quantità stipulate alla base di un preventivo si basano su una valutazione della portata prevista dei servizi basata sull'esperienza di EPLAN e preparata al meglio delle sue conoscenze.

3. Fornitura di servizi di consulenza chiavi in mano

- 3.1. In caso di prestazioni di servizi di consulenza, EPLAN è responsabile del controllo, della gestione e del monitoraggio della prestazione di servizi nonché dei risultati ottenuti (qui di seguito denominati singolarmente "prestazioni di lavoro contrattuale").
- 3.2. Al momento della fornitura delle prestazioni (qui di seguito denominate "prestazione di servizi"), EPLAN dipende dall'adempimento da parte della Parte contraente degli obblighi di cooperazione necessari derivanti dal tipo di prestazione, ma in particolare quelli di cui alla sezione 3 delle presenti CGV. Se la parte contraente non adempie a questi obblighi di cooperazione o non li adempie sufficientemente o è in ritardo e si verificano dei ritardi e/o dei danni che ne derivano, EPLAN non è responsabile di tali danni o dei danni conseguenti che ne derivano e le scadenze concordate saranno rinviate almeno della durata del ritardo causato dal mancato adempimento degli obblighi di cooperazione della parte contraente o dal loro mancato adempimento sufficiente. In caso di costi supplementari dovuti al fatto che la Parte contraente non ha adempiuto alle prestazioni di partecipazione entro la data di scadenza, EPLAN potrà fatturarli - senza pregiudizio di altri diritti previsti dalla legge - alle sue condizioni abituali.
- 3.3. La "descrizione delle prestazioni" in caso di prestazioni di lavoro contrattuale, in particolare la programmazione dell'adattamento, la personalizzazione o simili, sarà elaborata e registrata congiuntamente tra la Parte contraente e EPLAN in una descrizione delle prestazioni, una specifica dei requisiti, un capitolato d'onori o altri prospetti di questo tipo (qui di seguito denominati "descrizione delle prestazioni") - a seconda del tipo di prestazione di lavoro contrattuale - prima e/o durante la fornitura delle prestazioni in relazione all'accettazione della prestazione.
- 3.4. Nel caso di servizi di lavoro contrattuale, EPLAN dimostrerà alla Parte contraente alla data finale - se concordato - che i servizi sono stati eseguiti e un'accettazione sarà effettuata eseguendo un test funzionale o una prova in conformità con i parametri concordati nella descrizione del servizio e/o nel contratto e sarà come segue nella procedura di base:
- a) Il risultato dell'accettazione è registrato in un protocollo redatto e firmato congiuntamente da EPLAN e dalla parte contraente, che contiene anche un elenco dei difetti con i difetti classificati dalle parti contraenti; ciò vale anche in caso di mancanza di difetti.
 - b) Se la parte contraente non effettua l'accettazione senza indugio, EPLAN può fissare per iscritto alla parte contraente un termine ragionevole di accettazione di almeno una (1) settimana. L'accettazione si considera implicitamente dichiarata dopo la scadenza del termine se la parte contraente è stata espressamente informata per iscritto della fissazione del termine e non ha comunicato per iscritto i difetti che impediscono l'accettazione entro la scadenza del termine di accettazione

fissato. L'accettazione si considera concessa anche se la parte contraente utilizza le forniture e i servizi in modo produttivo, ossia non solo a scopo di prova, a meno che il funzionamento di prova in condizioni produttive non sia stato espressamente concordato nell'ambito della procedura di accettazione.

- c) I difetti insignificanti, ossia i difetti delle categorie 2 e 3, che non pregiudicano la funzionalità del prodotto, non autorizzano la parte contraente a rifiutare l'accettazione. I difetti di queste categorie 2 e 3 devono essere corretti secondo un calendario stabilito di comune accordo dalle parti contraenti.
 - d) Se la prestazione dovuta da EPLAN può essere suddivisa in sottosistemi autonomi che possono essere accettati separatamente, la parte contraente è obbligata ad accettarli se possono essere accettati. I componenti o i risultati parziali che sono utilizzati in modo produttivo dalla parte contraente sono considerati come accettati.
 - e) Questa procedura si applica per analogia se al posto di una prova di accettazione sono previste prove di collaudo o prove funzionali, anche se queste non hanno l'effetto di una prova di accettazione.
- 3.5. La categorizzazione dei difetti in relazione all'accettazione avviene nelle seguenti classi di difetti:
- **Categoria 1:** il software non può essere usato. L'errore non può essere aggirato in modo economicamente fattibile usando strumenti organizzativi o di altro tipo.
 - **Categoria 2:** l'uso del software non è compromesso nella misura in cui non può essere usato. L'errore può essere aggirato in modo economicamente fattibile usando strumenti organizzativi o di altro tipo.
 - **Categoria 3:** Nessun impatto significativo sulla funzionalità e usabilità. L'uso del software non è limitato o lo è solo marginalmente.

4. Consulenza in abbonamento, contingente annuale

- 4.1. La parte contraente può ordinare dei servizi di consulenza in modalità Time & Material e/o in abbonamento. EPLAN fornisce servizi di consulenza in abbonamento sotto la propria responsabilità. La Parte contraente stessa rimane responsabile dei risultati ricercati e raggiunti dalla Parte contraente nel processo.
- 4.2. Nell'ambito della consulenza in abbonamento, la Parte contraente ha la possibilità di ordinare e modificare un determinato servizio concordato per un determinato periodo di tempo. La modifica del servizio concordato deve avvenire entro il periodo specificato (ad esempio, la durata del contratto). La parte contraente è responsabile della programmazione e della richiesta di modifica del servizio. Le modifiche non riprogrammate entro il termine contrattuale scadono alla fine del periodo contrattuale stesso e non possono essere riprogrammate nel periodo successivo.
- 4.3. Il rapporto contrattuale inizia con l'avvio del contratto specificato nella conferma d'ordine e viene stipulato a tempo indeterminato. Il servizio si riferisce sempre a una durata di dodici mesi. Se il contratto viene stipulato nel corso dell'anno, il servizio per il primo anno viene ridotto al periodo rimanente dell'anno solare.
- 4.4. Il rapporto contrattuale può essere risolto da uno dei due contraenti per la prima volta dopo un periodo di base di dodici mesi con un preavviso di tre mesi alla fine del mese. Se non viene data alcuna disdetta, la durata del contratto viene prorogato di

altri dodici mesi fino a quando non viene data disdetta al più tardi tre mesi prima della fine del rispettivo periodo di proroga.

- 4.5. Se non diversamente concordato, il compenso per i servizi di consulenza in abbonamento è dovuto anticipatamente all'inizio della conclusione del contratto e all'inizio di ogni periodo di proroga.

5. Obblighi di cooperazione della parte contraente

- 5.1. La parte contraente è l'unica ed esclusiva responsabile dell'ambiente hardware e software necessario per i servizi che devono essere forniti da EPLAN. Questo vale in particolare per i requisiti di sistema e la gestione del software fornito da EPLAN da parte dei dipendenti e degli agenti della parte contraente. La parte contraente assicura la creazione di un ambiente hardware e software funzionale e sufficientemente dimensionato, considerando anche l'eventuale carico supplementare dei prodotti EPLAN.
- 5.2. La parte contraente rispetta le istruzioni e i requisiti minimi forniti da EPLAN per l'installazione e il funzionamento del software.
- 5.3. Per quanto necessario, la Parte contraente metterà a disposizione, gratuitamente e nella misura richiesta, i locali, l'accesso ai locali e l'accesso all'hardware e al software necessari, ai dati e alle strutture di telecomunicazione e, se del caso, al personale, affinché EPLAN possa eseguire i servizi di consulenza in conformità al contratto.
- 5.4. Al fine di permettere a EPLAN di rimediare ad eventuali errori nel modo migliore e più rapido possibile, la parte contraente concede a EPLAN l'accesso ai servizi forniti da EPLAN, in particolare al software e alle sue parti, nell'ambito della risoluzione dei problemi e della correzione degli errori.
- 5.5. Prima che EPLAN acceda alle attrezzature della Parte contraente per lo scopo summenzionato, la Parte contraente farà un backup dei dati interessati (ad esempio i file del progetto).

6. Modifiche dell'ambito dei servizi

- 6.1. Ciascuna delle parti contraenti può chiedere per iscritto all'altra parte contraente di apportare modifiche all'entità delle prestazioni concordate. Dopo aver ricevuto la richiesta di modifica, il beneficiario esamina la modifica per determinare se e a quali condizioni essa è fattibile e comunica immediatamente al richiedente il suo accordo o rifiuto, se del caso indicandone i motivi.
- 6.2. Se una richiesta di modifica della parte contraente richiede un esame approfondito, EPLAN ne informa la parte contraente prima dell'inizio dell'esame. Se la Parte contraente acconsente al controllo da parte di EPLAN, EPLAN fatturerà alla Parte contraente il tempo e gli sforzi necessari per il controllo, previo consenso scritto della Parte contraente.
- 6.3. Le modifiche dell'ambito delle prestazioni concordate diventano valide in conformità con i principi alla base delle presenti condizioni contrattuali solo dopo la conclusione dell'accordo di modifica corrispondente. Fino ad allora, EPLAN ha il diritto e l'obbligo

di continuare i lavori sulla base del contratto esistente.

7. Responsabile del progetto

La parte contraente deve nominare una persona incaricata di fornire a EPLAN le informazioni necessarie con breve preavviso, di prendere delle decisioni o che può portarle a termine. EPLAN designa inoltre un responsabile di progetto che possiede le competenze necessarie, è in grado di fornire informazioni sufficienti e può prendere decisioni in tempi brevi.

8. Diritti di proprietà, diritti d'autore e diritti d'uso

Se nel contratto non sono stati presi altri accordi, alla parte contraente viene concesso un diritto d'uso irrevocabile, illimitato nello spazio, non esclusivo e non trasferibile delle prestazioni oggetto del contratto per un periodo di tempo illimitato; la concessione dei diritti d'uso è subordinata al pagamento completo di tutti i diritti di remunerazione a cui EPLAN ha diritto nell'ambito del presente rapporto contrattuale. Tutti i diritti di proprietà, i diritti d'autore e gli altri diritti d'uso rimangono soggetti ad altri regolamenti di EPLAN.

9. Responsabilità

9.1. EPLAN è responsabile senza limitazione alcuna in caso di dolo e di colpa grave.

9.2. In caso di colpa EPLAN, quest'ultima è responsabile:

- a) illimitatamente in caso di lesioni alla vita, al corpo o alla salute;
- b) limitatamente ai danni prevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto ai sensi dell'articolo 1225 del codice civile, ferme le limitazioni di cui al successivo articolo 9.3.

9.3. Fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave o in ogni caso in cui la limitazione di responsabilità è esclusa ai sensi delle previsioni inderogabili di legge, EPLAN sarà responsabile esclusivamente dei danni fino a un importo massimo di 50.000€ euro per evento dannoso, mentre la responsabilità complessiva per la totalità degli eventi dannosi verificatisi in un anno solare è limitata a 100.000€, restando in ogni caso inteso che è esclusa la responsabilità per perdite di profitto, perdite di produzione o perdite dei dati subite dalla parte contraente e qualsiasi ulteriore tipo di danno indiretto.

10. Materiali di terzi

La parte contraente garantisce a EPLAN che tutti i materiali da lei messi a disposizione di EPLAN in virtù del contratto sono esenti da diritti di terzi che impediscono il trattamento da parte di EPLAN. La Parte contraente terrà indenne EPLAN da tutte le pretese di terzi che possono derivare da ciò, nella misura in cui non vi sia dolo o negligenza grave da parte di EPLAN o dei suoi subappaltatori.

11. Trattamento dei Dati Personali

Le Parti, ai sensi della normativa privacy, dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali per le finalità inerenti all'esecuzione del presente Contratto e all'adempimento degli obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti. Le Parti si impegnano, nell'esecuzione del presente Contratto e di tutte le attività connesse che possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità con la normativa privacy applicabile (in particolare il Regolamento UE 2016/679 c.d. "GDPR" e il D.lgs. 196/2003 c.d. "Codice Privacy" come modificato dal D.lgs. 101/2018), osservando misure organizzative e tecniche adeguate, nonché idonee a garantire la sicurezza delle informazioni sotto l'aspetto della riservatezza, integrità e disponibilità dei dati personali trattati.

12. Disposizioni di chiusura

- 12.1. EPLAN può, a sua discrezione e considerando gli interessi legittimi della Parte contraente, subappaltare dei servizi a dei subappaltatori scelti da essa. EPLAN è responsabile delle prestazioni di questi subappaltatori come delle proprie prestazioni.
- 12.2. Le modifiche e le integrazioni delle presenti CGV e/o del rispettivo contratto devono essere fatte per iscritto (anche via fax e e-mail) e devono essere espressamente contrassegnate come tali. Ciò vale anche per qualsiasi modifica della presente clausola. Non sono stati presi accordi sussidiari verbali.
- 12.3. Fatto salvo quanto previsto qui di seguito, per tutte le controversie derivanti da e in relazione al presente contratto sorte tra EPLAN e la parte contraente sarà competente in via esclusiva il foro del luogo in cui si trova la sede legale di EPLAN. Ove EPLAN intentasse una causa contro la parte contraente, EPLAN avrà devolvere la causa contro la parte contraente al foro del luogo in cui si trova la sede legale di quest'ultimo.
- 12.4. Le presenti condizioni generali di contratto saranno disciplinate e interpretate in conformità alle leggi della Repubblica Italiana. La Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti per la Vendita Internazionale di Beni dell'11 aprile 1980 è espressamente esclusa.
- 12.5. In caso di traduzioni di convenienza di queste presenti Condizioni in una lingua locale, la versione inglese prevarrà in caso di qualsiasi controversia legale.
- 12.6. Le Parti dichiarano e garantiscono che queste presenti condizioni sono state presentate a ciascuna parte contraente, che sono state attentamente e in dettaglio analizzate e valutate da ciascuna parte e che le parti sono state assistite da consulenti (almeno da un punto di vista legale, tecnico e fiscale), ogni disposizione delle presenti condizioni e tutte le clausole delle presenti condizioni sono state discusse da tutte le parti e ciascuna parte contraente e tutte le parti ha / hanno concordato in relazione a ciascuna clausola e rispetto a tutte le clausole di queste condizioni generali di fornitura consulenza e servizi prima della loro firma.
- 12.7. Ciascuna parte contraente concorda e accetta irrevocabilmente, firmando le presenti Condizioni Generali di fornitura consulenza e servizi, tutte le clausole delle presenti Condizioni Generali di fornitura consulenza e servizi.

© EPLAN
Aggiornato a: Marzo 2025